#### **COMUNE DI SARMATO**

(Provincia di Piacenza)

### NORME PER L'USO DELLE SALE DELL'IMMOBILE COMUNALE "UMBERTO 1°"

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 13.11.2015

# NORME PER L'USO DELLE SALE DELL'IMMOBILE COMUNALE "UMBERTO 1°"

#### Indice:

- ART. 1 Oggetto e finalità
- ART. 2 Concessione a terzi Requisiti soggettivi
- ART. 3 Requisiti inerenti all'attività di terzi
- ART. 4 Presentazione delle domande
- ART. 5 Criteri e procedimento di assegnazione
- ART. 6 Obblighi generali dei beneficiari dell'uso delle sale
- ART. 7 Risoluzione espressa decadenza della concessione
- ART. 8 Revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse
- ART. 9 Deposito cauzionale
- ART. 10 Divieto di fumare
- ART. 11 Competenza della Giunta per disposizioni integrative

#### ART. 1 Oggetto e finalità

- Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di sale di proprietà comunale, poste nell'immobile comunale sito in piazza Roma e denominato Centro Polifunzionale Umberto I°, la cui consistenza è meglio individuata nelle allegate planimetrie;
- 2) Le sale poste nell'immobile comunale "Umberto 1°", con priorità su ogni altro impiego, assolvono alle esigenze istituzionali nonché alle iniziative dell'Amministrazione Comunale e dei gruppi consiliari del Comune di Sarmato;
- 3) Sono altresì luogo di incontro e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, di promozione, di stimolo e di coordinamento delle iniziative dirette ad incentivare la partecipazione ed i processi di informazione e di conoscenza dei cittadini;
- 4) Il Comune di Sarmato al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana e con l'obiettivo di promuovere e sostenere la comunità locale può concederne l'uso a terzi per iniziative, attività, manifestazioni coerenti con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione, che abbiano una valenza generale, sociale e culturale e non perseguano scopo di lucro;
- 5) E' esclusa la concessione per attività in contrasto con le finalità dello Statuto Comunale:
- 6) Non è consentita la concessione degli spazi predetti per lo svolgimento di feste o cerimonie private di qualunque tipo;
- 7) Il centro di aggregazione giovanile è normato da apposita disciplina;
- 8) Fermi restando i criteri e le finalità d'uso generali del presente Regolamento, la Giunta Comunale, qualora ricorra la necessità, può variare per ogni locale, anche temporaneamente, la destinazione interna riportata sulle planimetrie di cui comma 1 del presente articolo, previo riferimento del responsabile del Settore Tecnico del Comune.

### ART. 2 Concessione a terzi – Requisiti soggettivi

1) Le sale, fatta salva la priorità di cui all'art. 1, comma secondo, possono essere date in uso temporaneo a soggetti diversi dal Comune proprietario, con le modalità e criteri indicati agli articoli seguenti, soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire

- garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è in generale deputato;
- 2) L'uso delle sale, (anche per periodi continuati oltre l'anno), è consentito gratuitamente:
  - a) Per le seguenti manifestazioni e attività:
    - manifestazioni istituzionali organizzate per conto del Comune;
    - manifestazioni patrocinate dal Comune;
    - attività organizzate dalle scuole;
    - attività organizzate in collaborazione con l'Amministrazione;
  - b) Nel caso di iniziative promosse da partiti, gruppi o comitati politici esclusivamente in occasione di campagne elettorali o referendarie;
  - c) A favore delle seguenti categorie di associazioni e organizzazioni non a scopo di lucro e che si ispirano ai valori e principi espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, aventi sede o operanti in modo continuato nel territorio del Comune di Sarmato:
    - ◆ Associazioni di promozione sociale, sportive dilettantistiche, culturali, di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e ss.mm.ii., che saranno iscritte nell'apposito Registro comunale ai sensi dell'art. 5 della L.r. 34/2002;
    - ♦ Organizzazioni di volontariato, di cui alla Legge Regionale 02 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e ss.mm.ii., iscritte nell'apposito Registro provinciale ai sensi degli artt. 2 e 21 della L.R. 37/96 e accreditate presso il Comune.

#### ART. 3 Requisiti inerenti all'attività di terzi

- 1) L'associazione o organizzazione, di cui al precedente art. 2, dovrà comunque svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie o ambiti di intervento finalizzati a:
  - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
  - allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonchè alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

- c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonchè delle tradizioni locali;
- d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonchè delle relazioni sociali; all'educazione alla pratica sportiva e attività ricreative;
- f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- g) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale, socio-assistenziali e sanitari; al sostegno e aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio o in situazioni di sofferenza, disagio ed emarginazione; attività educative; protezione civile.

## ART. 4 **Presentazione delle domande**

- 1) I soggetti di cui al precedente art. 2 che intendono beneficiare di una delle sale di cui al presente regolamento, devono presentare domanda al Comune entro gg. 30 dalla pubblicazione dell'avviso di messa in disponibilità delle sale per l'uso a favore di terzi, indicante la loro rispettiva capienza massima di persone e le modalità di valutazione;
- 2) Le domande che pervengono a Protocollo del Comune oltre il termine suddetto potranno essere prese in considerazione ed eventualmente accolte solo nel caso in cui si rendano disponibili ed inutilizzate sale dopo la definizione del piano di assegnazione di cui al successivo art. 5;
- 3) La domanda di uso delle sale, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), dovrà contenere:
  - a) Generalità complete del soggetto richiedente;
  - b) Sottoscrizione, domicilio e recapito del legale rappresentante;
  - c) Sintetica descrizione della finalità e dell'attività per cui necessita l'uso, da cui sia chiaramente desumibile la coerenza delle stesse con le finalità di cui al precedente art. 3;
  - d) Data d'inizio e durata;
  - e) Dichiarazione di assunzione di responsabilità del legale rappresentante;
  - f) Impegno a far uso dell'immobile assegnatogli con la massima cura e diligenza, rispondendo verso l'Amministrazione, ed eventuali terzi, secondo la responsabilità del custode;
  - g) Impegno a ritirare il giorno prima della data concessa le chiavi della sala ed a restituirle il giorno successivo alla scadenza;

- h) Impegno a rispettare la capienza massima della sala (da indicarsi espressamente nel modulo);
- i) Impegno a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria, pulizia locali, pulizia vetri, quando occorrenti, così come definiti dalla lett. a), art. 31 della legge 457/78 e da concordarsi preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale:
- j) Impegno, in caso di concessione in uso di attrezzature o impianti in dotazione della sala, a provvedere direttamente tramite personale tecnico specializzato;
- k) Impegno ad assicurare, durante il periodo di concessione della sala, la necessaria vigilanza per il corretto utilizzo dei locali e dei servizi;
- Impegno a costituire, prima dell'inizio della durata della concessione, apposita cauzione a garanzia del corretto uso dell'immobile, della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi contrattuali o concessori;
- m) Impegno a riconsegnare l'immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con il Settore Tecnico, impegnandosi comunque a eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l'immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d'uso;
- 4) Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, dovrà darsi indicazione della persona fisica che si assume la responsabilità ed il risarcimento di eventuali danni provocati alla struttura o alle attrezzature durante l'uso della sala, nonché la responsabilità per danni a terzi non imputabili alla proprietà o alla gestione.

### ART. 5 Criteri e procedimento di assegnazione

- 1) L'istruttoria delle domande presentate dai soggetti di cui all'art. 2 è svolta dal Responsabile del Settore Tecnico, previo eventuale supporto che può richiedere ad altri responsabili di settore per attività di pertinenza, in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
  - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3 nonché con le finalità istituzionali;
  - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
  - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
  - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- 2) Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e di procedere alla revoca del beneficio se concesso nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento;

- 3) Il Responsabile del Settore Tecnico esprime su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito e entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico formula una proposta di piano annuale o pluriennale di uso delle sale e la trasmette alla Giunta Comunale;
- 4) Dopo l'approvazione della Giunta Comunale, il Responsabile del Settore Tecnico provvede ai provvedimenti di autorizzazione all'uso secondo le priorità del piano;
- 5) L'uso da parte di terzi delle sale può essere autorizzato, se per periodi continuati oltre l'anno, nella forma della concessione amministrativa tipica, il cui contenuto deve essenzialmente prevedere:
  - a) l'oggetto, le finalità;
  - b) la durata della concessione;
  - c) gli obblighi del concessionario;
  - d) i motivi di revoca o decadenza (artt. 7 e 8).

### ART. 6 Obblighi generali dei beneficiari dell'uso delle sale

- 1) I concessionari ed i beneficiari in genere dell'uso delle sale, con la consegna delle chiavi, sono costituiti custodi dei locali e servizi concessi nonché delle parti connesse e delle pertinenze. Sono obbligati a far uso dell'immobile assegnato con la massima cura e diligenza. Hanno il divieto di manomissione impianti elettrici, termosanitari e idrici. Rispondono quindi verso l'Amministrazione, ed eventuali terzi, secondo la responsabilità del custode. Conseguentemente l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose, sia all'interno che all'esterno dei locali consegnati;
- 2) Il presente articolo dovrà essere richiamato espressamente nel modulo di domanda di uso di locali;
- 3) I soggetti autorizzati all'uso del locale sono tenuti al regolare svolgimento dell'attività per cui è assentito l'uso stesso, a dotarsi delle eventuali licenze o autorizzazioni previste dalla normativa vigente, alla vigilanza sul corretto utilizzo del locale e alla riconsegna dello stesso all'incaricato del Comune nello stato in cui venne assegnato entro il termine stabilito dall'autorizzazione; essi rispondono ad eventuali prescrizioni impartite all'atto della concessione;
- 4) I concessionari dei locali, salvo casi eccezionali stabiliti dal Comune, dovranno assumersi l'incarico di allestimento della sala, di sorveglianza e vigilanza durante l'intero svolgimento, dell'utilizzo con personale di fiducia dell'Amministrazione

Comunale, della pulizia, del montaggio e dello smontaggio, dell'uso di impianti e tecnologie, ecc.

Dovranno, inoltre, farsi carico a propria cura e spese degli interventi di manutenzione ordinaria, quando occorrenti, così come definiti dalla lett. a), art. 31 della legge 457/78 e da concordarsi preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale;

- 5) E' fatto divieto ai concessionari dell'immobile di applicare alle pareti bandiere manifesti fotografie simboli e simili che rivestano significati politici, nonché impianti fissi di amplificazione. E' concesso esclusivamente apporre all'ingresso della sala una targa secondo un modello standardizzato ed ammesso dal Comune;
- 6) E' vietato altresì la subconcessione a qualsiasi titolo del locale a favore di terzi per qualsivoglia motivo;
- 7) Il soggetto beneficiario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. n.46/90 e del D.Lgs. n.626/94, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni;
- 8) L'uso delle sale dovrà essere testificato mediante apposizione di firma e dei dati richiesti su apposito registro che verrà predisposto dall'ufficio tecnico comunale dove sarà depositato permanentemente. Da questo registro verranno dedotti, a consuntivo, i dati di utilizzo necessari a determinare l'effettivo uso delle sale date in concessione.

# ART. 7 Risoluzione espressa - Decadenza della concessione

- 1) Nel contratto di concessione di norma dovrà essere previsto che:
  - a) lo stesso è strettamente personale e che viene rilasciato esclusivamente al soggetto avente titolo;
  - b) il contraente della sala sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali;
  - c) è vietata qualsiasi forma di sub-locazione o sub-affitto o sub-concessione, se non ammessa per legge e previa autorizzazione del Comune;
  - d) il mancato rispetto dei precedenti punti sarà motivo di risoluzione o decadenza.

#### ART. 8

#### Revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse

1) La concessione, in caso di forza maggiore, per ragioni di pubblico interesse o altri gravi impedimenti ivi comprese eventuali improcrastinabili esigenze del Comune, può essere revocata;

- 2) In caso di revoca ai concessionari non spetta alcun indennizzo, salvo la restituzione del deposito cauzionale versato;
- 3) In caso di revoca i concessionari dovranno essere informati quanto prima possibile e con la massima tempestività.

# ART. 9 **Deposito cauzionale**

- 1) Prima dell'inizio della concessione dovrà essere effettuato, secondo le indicazioni del Comune, il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, determinato dal Responsabile del Settore Tecnico, che ne potrà disporre altresì l'adeguamento in relazione a concessioni pluriennali, a titolo di garanzia del corretto uso dell'immobile, della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi contrattuali o concessori e per l'eventuale risarcimento di danni agli arredi ed ai locali.
  - Il pagamento della cauzione potrà essere sostituito mediante apposita polizza fidejussoria;
- 2) Il rimborso della cauzione, o la restituzione della polizza fideiussoria, dovrà avvenire sulla base del verbale di constatazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale del corretto uso degli ambienti dati in concessione e dell'inesistenza di danni, come indicato al comma 1.

#### ART. 10 **Divieto di fumare**

1) Nei locali e nelle sale è vietato fumare. Tale disposizione dovrà essere evidenziata con appositi cartelli da apporsi a cura del concessionario.

#### ART. 11 Competenza della Giunta per disposizioni integrative

1) Ferme restando le disposizioni di carattere generale di cui sopra, il costo del servizio e l'eventuale deposito cauzionale sono definiti con delibera di Giunta Comunale, che può deliberare altre disposizioni integrative in relazione ad esigenze specifiche e sociali che emergano in argomento.